# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O


## COMUNICATO UFFICIALE N. 219/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1070 bis pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Flavio DI LAZZARO avente ad oggetto la seguente condotta:

  Flavio DI LAZZARO, calciatore tesserato per (data tesseramento AS400 22.01.2026 – contratto sottoscritto in data 31.08.2025) l'A.C.R. Messina S.r.l. (ora ACR Messina 1900 SSD A.R.L.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 1, secondo capoverso, del Codice di Giustizia Sportiva per aver concluso il proprio tesseramento per la stagione sportiva 2025/26, con il sig. Stefano Alaimo, nonostante questi fosse inibito, e per aver, conseguentemente partecipato n. 2 gare, in assenza di un valido titolo sportivo, come segue:
  1. ACR Messina – Athletic Club Palermo del 07.09.2025
  2. ASD San Cataldese Calcio – ACR Messina del 14.09.2025;;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Flavio DI LAZZARO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (una) giornata di squalifica commutata in € 100,00 (cento/00) di ammenda per il Sig. Flavio DI LAZZARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò